

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio decreto 18 dicembre 1924, relativo alla istituzione di una Commissione consultiva per le statistiche dell'emigrazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Considerato che col R. D. 2 dicembre 1923, n. 2700, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia Nazionale un Consiglio Superiore di Statistica, al quale è stata deferita la competenza per le statistiche della emigrazione e per il censimento degli italiani all'estero, e del quale fa parte anche un rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione;

Ritenuto che con la istituzione del predetto Consesso non ha più ragione di essere la Commissione consultiva di Statistica dell'emigrazione, istituita con Nostro Decreto in data 8 giugno 1922, registrato alla Corte dei Conti il 24 detto mese al reg. 1. F. E. fog. 162, e che perciò è necessario di determinare lo scioglimento della Commissione predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto col Ministro dell'Economia Nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il Nostro Decreto 8 giugno 1922, col quale si istituiva presso il Commissariato generale dell'emigrazione una Commissione consultiva per le Statistiche dell'emigrazione, è revocato.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

NAVA.

Visto, *il Capo Ragioniere*: CIOTTI.

Registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 1925, reg. n. 11 F. E., fog. 102.

Regio Decreto 7 dicembre 1924, n. 2276. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. (*Gazz. Uff.* del 27 novembre 1924, n. 21.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ;

Udito il parere del Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 gennaio 1925.*

*Atti del Governo, registro 232, foglio 183. — GRANATA.*

**Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.**

**TITOLO I.**

**ESTENSIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

**Capo I. — Disposizioni generali.**

**Art. 1.**

Agli effetti dell'assicurazione contro la disoccupazione sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto mediante retribuzioni, a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti.

**Art. 2.**

Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

**Art. 3.**

Si intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.

Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto, o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Gli istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto, e i prezzi medi locali per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione a tutti gli effetti dell'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3158.

Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, deve essere depurato delle spese di strumenti di lavoro e simili eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.

Il vitto e l'alloggio e in genere le prestazioni in natura non sono considerati retribuzione per gli effetti dell'applicazione del predetto decreto quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione di opera.

Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di coloro che ne godano una fissa mensile, si tiene conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile è da 1 a 25.

**Art. 4.**

Agli effetti dell'art. 2, n. 2, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle vigenti leggi sul contratto d'impiego privato.

I sacerdoti, in quanto esercitano il loro ministero sia in dipendenza di ufficio facente parte della costituzione organica della Chiesa, sia in dipendenza di incarico loro affidato da Enti pubblici o da privati, non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Capo II. — *Esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione.*

Art. 5.

Agli effetti del disposto dell'art. 2, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori agricoli quelli addetti alle coltivazioni della terra e dei boschi ed alle lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali, sempre che tali lavorazioni siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola o forestale o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola o forestale.

Non sono considerati lavoratori agricoli, e quindi sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione nei casi e con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento :

1° Gli operai addetti ai lavori di bonificamento idraulico ; alle opere pubbliche di qualunque natura ed ai lavori edilizi, il cui concorso sia necessario alla trasformazione fondiaria ; ai lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani ; ad imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti ;

2° Gli operai addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse quand'anche le macchine siano destinate ad uso agricolo ;

3° I direttori e gli impiegati amministrativi o tecnici delle aziende agricole o forestali.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 2, n. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, nè sottoposti alla sua sorveglianza diretta.

Art. 7.

Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'art. 2, n. 5, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.

Art. 8.

L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall'art. 2, n. 7, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, riguarda gli associati in partecipazione dell'azienda presso la quale prestano la loro opera, e coloro che ricevono come corrispettivo della loro prestazione una parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro.

Gli associati in partecipazione od i prestatori d'opera retribuiti con parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro, i quali ricevano a titolo di complemento della loro retribuzione un salario o stipendio od altra competenza, debbono essere assicurati contro la disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.

## Art. 9.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 2, n. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, le persone prive di qualifiche professionali e di normale occupazione retribuita che in circostanze eccezionali od in lavorazioni non annualmente ricorrenti prestano la loro opera alle altrui dipendenze.

Non possono essere esclusi dall'obbligo dell'assicurazione coloro i quali, nel biennio precedente al giorno dell'assunzione per lavorazioni occasionali, abbiano prestata la loro opera in industrie o lavorazioni soggette all'obbligo dell'assicurazione.

## Art. 10.

Agli effetti dell'esonero dall'obbligo dell'assicurazione previsto dall'art. 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, con decreto del Ministero per l'economia nazionale, sentito il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, sarà stabilito e successivamente, semprechè occorra, modificato, per il territorio di ciascuna Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione, l'elenco delle lavorazioni, costituenti una speciale industria o rami specifici di un'industria, che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

L'elenco di cui al comma precedente, a cura delle Casse provinciali o interprovinciali predette, sarà portato a conoscenza degli interessati nei modi che la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali riterrà più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

## Art. 11.

Il Regio decreto di esonero dall'obbligo dell'assicurazione di speciali categorie di persone che non si prestano al controllo della disoccupazione, previsto dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sarà promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capo III. — *Assicurazione dei lavoratori agricoli.*

## Art. 12.

Il Regio decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, è promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentite le principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro e di lavoratori dell'agricoltura ed il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Nel Regio decreto di cui al comma precedente dovranno essere indicate le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo della assicurazione ed eventualmente le modalità speciali di riscossione dei contributi.

Nell' stesso Regio decreto potrà essere anche stabilito il periodo annuo di disoccupazione da considerarsi stagionale, per le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo dell'assicurazione.

Capo IV. — *Disoccupazione stagionale o di sosta.*

## Art. 13.

Le tabelle delle industrie e lavoratori aventi disoccupazione stagionale o di sosta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, saranno stabilite per il territorio di ciascuna Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, precisando la durata e la decorrenza del periodo di disoccupazione e, se del caso, le categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

Per le industrie o lavorazioni per le quali il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non decorra da data fissa e comune a tutte le aziende esercenti la stessa industria o lavorazione nel territorio di una Cassa d'assicurazione, potrà stabilirsi tale decorrenza a datare dalla sospensione o riduzione annua del lavoro nelle singole aziende per le maestranze rispettivamente addettevi.

Le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta e le successive modificazioni di esse saranno, a cura delle Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione, portate a conoscenza degli interessati nei modi che saranno ritenuti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante pubblicazioni nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Fino alla pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, le tabelle già stabilite in dipendenza del decreto Ministeriale 8 agosto 1922 continueranno ad aver vigore.

#### Art. 14.

Per l'intero periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non potrà essere concesso il sussidio agli assicurati che, per quanto risulta dal certificato di licenziamento, abbiano lavorato, nell'ultimo periodo di occupazione, nell'industria o lavorazione di cui decorre la stagione morta o la normale sospensione, ovvero abbiano appartenuto alle categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

Gli assicurati ancora disoccupati alla fine del periodo di disoccupazione stagionale o di sosta, i quali abbiano già presentata domanda di sussidio, dovranno esservi ammessi a decorrere dalla fine del detto periodo, semprechè concorrano tutte le altre condizioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

#### Art. 15.

Quando un assicurato appartenente ad un'industria o lavorazione avente disoccupazione stagionale o di sosta presenti domanda di sussidio ad una Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione diversa da quella nella cui circoscrizione ha prestato da ultimo l'opera propria, sarà applicata nei riguardi di lui la tabella delle industrie o lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta vigente nella circoscrizione e per la industria nella quale ha lavorato.

### Capo V. — *Casi speciali di disoccupazione.*

#### Art. 16.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 3, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve intendersi licenziamento avvenuto per colpa dell'assicurato quello che abbia legittimamente troncato un rapporto di lavoro, senza preavviso o indennità di licenziamento.

Ove però l'assicurato abbia impugnato la legittimità del diniego di preavviso o di indennità, la determinazione circa il pagamento del sussidio per i primi trenta giorni, dalla data del licenziamento, è sospesa fino all'esito del giudizio.

#### Art. 17.

La disoccupazione derivante da infermità o invalidità temporanea non conferisce diritto al sussidio finchè dura l'incapacità lavorativa dell'assicurato.

La disoccupazione derivante dalla invalidità prevista dal secondo comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, non dà diritto al sussidio. Qualora però l'assicurato, avendo conservato una residua capacità al lavoro, abbia di fatto trovato impiego, in caso di disoccupazione avrà diritto al sussidio, sempre che ricorrano le condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

## TITOLO II.

## CONTRIBUTI.

Capo I. — *Norme di carattere generale.*

## Art. 18.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui all'art. 3 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale si determina in base alla retribuzione totale, effettiva, corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.

È però in facoltà della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, seconde criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quello di pagamento del salario o stipendio, la applicazione delle marche può essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purchè ad intervalli non superiori a tre mesi oppure può essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi ai termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola, e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento, in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.

## Art. 19.

L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anzichè alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purchè, in ogni caso, non superiore a tre mesi e semprechè le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso l'applicazione delle marche sulle tessere dovrà esser eseguita dal datore di lavoro all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato.

Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel primo comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza sociale, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarla a determinate condizioni o garanzie.

La decisione dell'Istituto di previdenza è definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.

La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabiliti, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.

## Art. 20.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece ed oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.

In tal caso, sarà applicata una marca settimanale, se il pagamento è fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale se il pagamento è fatto ogni del settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali se il pagamento è eseguito mensilmente.

Il valore di ciascuna marca settimanale dovrà corrispondere alla metà del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto al sussidio e della durata di questo, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 25 del presente regolamento.

Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.

#### Art. 21.

L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.

Il valore della marca da applicare è commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.

Se in una stessa quindicina, ovvero, nel caso previsto dall'articolo precedente, in una stessa settimana, un assicurato presta successivamente l'opera presso due o più datori di lavoro, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.

#### Art. 22.

Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.

#### Art. 23.

I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.

#### Art. 24.

Il datore di lavoro deve farsi lasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.

In tal caso l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera l'annotazione « supplementare ».

L'applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata da ciascun datore di lavoro in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato in dipendenza di altre sue occupazioni.

Se i datori di lavoro che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata si dichiarano solidamente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo fra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.

#### Art. 25.

Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto al sussidio le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, sulla tessera o su tessere supplementari, ai termini degli articoli 21 e 24 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola rispettivamente per ogni settimana o quindicina.

## Art. 26.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire in determinati casi che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi e con le norme che saranno di volta in volta stabilite.

## Art. 27.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la riscossione dei contributi di assicurazione per determinate categorie professionali, purché non venga modificato il rapporto di proporzionalità stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fra retribuzione e contributo.

L'applicazione di tali norme dovrà essere consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

Capo II. — *Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera.*

## Art. 28.

Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e deve essere riconosciuto valido agli effetti della assicurazione dal direttore dell'Istituto di previdenza sociale, sentito il circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

## Art. 29.

Nel caso considerato nell'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnamento del lavoro, a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere eseguite le decorrenze normali. L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.

## Art. 30.

Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro da determinarsi secondo le norme dell'articolo 28, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.

Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

Capo III. — *Tabelle dei salari medi.*

## Art. 31.

Le tabelle di salari medi per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia verranno anche nei riguardi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Capo IV. — *Emissione e rinnovazione delle tessere. Marche di contributi.*

Art. 32.

Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa.

Art. 33.

I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 34.

Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche; se il titolare non la consegna, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

Art. 35.

Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.

Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da lire 1 a lire 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata.

Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle tessere.

La tessera, purchè non sia scaduta ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

Art. 36.

Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

Egual obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 37.

Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'articolo 33 del presente regolamento.

L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformità delle istruzioni della Cassa nazionale.

Art. 38.

Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dal datore di lavoro nei casi stabiliti dagli articoli precedenti e dagli organi dell'assicurazione per gli eventuali controlli.

È vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda perchè ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

I contravventori, siano i datori di lavoro siano le persone incaricate, sono puniti con un'ammenda da lire 5 a lire 10 per ciascuna tessera.

Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa nazionale.

Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli Istituti di previdenza sociale competenti per territorio, con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale.

#### Art. 39.

L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.

I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalità relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabiliti nelle istruzioni della Cassa nazionale.

#### Art. 40.

Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte, sono sostituite con un duplicato rilasciato dall'Istituto di previdenza sociale a richiesta dell'interessato.

Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera.

L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato.

Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme alla richiesta del duplicato, all'Istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

#### Art. 41.

Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale può variarle emettendo nuove serie di marche ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

#### Art. 42.

I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità o la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

In tal caso anche la stessa tessera varrà per entrambe le assicurazioni.

#### Art. 43.

La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro; può essere, con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri Enti.

Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

## TITOLO III.

## SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE.

Capo I. — *Procedura per la concessione del sussidio.*

## Art. 44.

L'assicurato, per essere ammesso al sussidio, dovrà presentare all'organo locale di cui all'art. 75 domanda redatta su un modulo stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La domanda dovrà essere corredata :

a) dal certificato di licenziamento compilato a cura del datore di lavoro, contenente le indicazioni di cui all'articolo seguente ;

b) dall'ultima tessera di assicurazione, al corrente di tutti i versamenti dei contributi sino alla data del licenziamento.

Nel caso che il licenziamento sia dipendente da infermità o da invalidità, l'assicurato dovrà allegare alla domanda di sussidio un certificato medico, dal quale risulti che egli ha riacquisito la capacità lavorativa al mestiere da lui normalmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un mestiere che non richieda i particolari requisiti fisici che sono venuti a mancargli.

Il tal caso il sussidio di disoccupazione decorrerà dal giorno di riacquisto di capacità lavorativa dell'assicurato, fermo restando il periodo di carenza stabilito dal secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

## Art. 45.

Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare, su richiesta dell'assicurato, all'atto del licenziamento, un certificato contenente le seguenti indicazioni :

a) numero di iscrizione dell'assicurato sul libro matricola ;

b) cognome, nome, paternità, età dell'assicurato ;

c) mansioni alle quali l'assicurato venne adibito durante la sua occupazione ;

d) ammontare della retribuzione corrisposta all'assicurato ;

e) data d'inizio del rapporto di lavoro ;

f) data del licenziamento ;

g) motivo dal licenziamento ;

h) indennità di licenziamento eventualmente corrisposta ;

i) numero della tessera consegnata all'assicurato all'atto del licenziamento e numero dei versamenti che sulla medesima figurano eseguiti.

Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire agli organi dell'assicurazione, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni più precise che gli fossero domandate intorno ai dati contenuti nel certificato di licenziamento.

Il datore di lavoro, il quale si rifiuti di rilasciare il certificato di licenziamento e non fornisca entro il termine di cinque giorni le informazioni di cui sopra agli organi dell'assicurazione che ne facciano richiesta, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni assicurato a cui abbia opposto il rifiuto o per cui abbia trascurato l'invio delle informazioni.

## Art. 46.

L'organo locale di cui all'art. 75, ricevuta la domanda con i documenti prescritti, la invierà entro due giorni dalla presentazione alla Cassa provinciale od interprovinciale d'assicurazione competente per territorio, rilasciando all'assicurato apposita ricevuta, sulla quale sarà indicato il numero della tessera da lui consegnata.

## Art. 47.

La Cassa d'assicurazione competente per territorio, accertato che per conto dell'assicurato figura versato nel biennio il prescritto numero di contributi, esamina se ricorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge perchè vi sia diritto al sussidio.

Accertata nei riguardi del richiedente la sussistenza delle condizioni di cui sopra, la Cassa delibera l'ammissione al sussidio dello assicurato, stabilendone l'ammontare giornaliero in relazione alla classe di contributo, la decorrenza e la durata, dopo avere controllato nel fissare quest'ultima, il numero delle giornate di sussidio eventualmente già percepito nell'anno dall'assicurato.

Nel caso in cui la domanda di sussidio non possa essere accolta, la Cassa d'assicurazione ne darà avviso all'interessato pel tramite dell'organo locale di cui all'art. 75, specificandone i motivi.

Capo II. — *Ammissione al sussidio.*

## Art. 48.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali eserciterà il controllo sulla liquidazione e la erogazione dei sussidi in tutti i modi che riterrà opportuni.

Qualora esistano fondate ragioni per ritenere che la corresponsione del sussidio sia stata fatta in contrasto alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, o del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali nonchè il Comitato del competente Istituto di previdenza sociale possono in qualsiasi momento ordinarne la sospensione.

Contro la deliberazione che sospende la erogazione del sussidio è dato ricorso nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 65.

## Art. 49.

L'assicurato che richiede il sussidio dovrà sottostare a tutte le norme che saranno stabilite dalla competente Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione per constatare in qualsiasi momento la sua effettiva disoccupazione.

Il controllo sulla disoccupazione dei richiedenti il sussidio sarà effettuato normalmente mediante presentazione giornaliera dell'assicurato all'organo locale di cui all'art. 75, a partire dal giorno di presentazione della domanda.

Qualora la Cassa d'assicurazione ritenga tale forma di controllo insufficiente, ovvero per particolari circostanze, inattuabile, potrà ricorrere ad altre fonti di informazioni che riterrà più sicure, e potrà anche rivolgersi, occorrendo, all'arma dei Reali carabinieri ovvero all'autorità di pubblica sicurezza.

## Art. 50.

La Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione ha diritto di sottoporre il richiedente il sussidio alle visite mediche che ritenga necessarie per accertare la capacità di lui al lavoro; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di sussidio e per sospenderne il pagamento.

Capo III. — *Godimento del sussidio.*

## Art. 51.

I sussidi verranno pagati a quindici posticipate con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il pagamento verrà eseguito a mezzo degli organi di cui all'art. 75 nel Comune di residenza dell'assicurato.

## Art. 52.

L'assicurato cesserà dal percepire il sussidio :

- a) quando sia trascorso il periodo di godimento previsto dalla legge ;
- b) quando abbia trovato nuova occupazione ;
- c) quando abbia rifiutato una occupazione adeguata ;
- d) quando non abbia adempiuto, senza giustificati motivi, agli obblighi di cui all'art. 49 per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione ;
- e) quando abbia perduto qualsiasi capacità al lavoro, ai sensi dell'art. 17 ;
- f) quando abbia rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67.

## Art. 53.

Deve ritenersi per adeguata qualsiasi occupazione commisurata alle condizioni fisiche dell'assicurato, la quale non ne pregiudichi la salute e la morale ; sia retribuita con salario non inferiore a quello normalmente corrisposto nel luogo per la professione cui l'assicurato appartiene : non derivi da sciopero o da serrata ; non ostacoli un futuro reimpiego dell'assicurato nella specifica professione.

L'occupazione offerta all'assicurato in località diversa da quella del suo abituale lavoro o della sua residenza può considerarsi adeguata qualora non comprometta i giustificati bisogni dell'assicurato e della sua famiglia.

## Art. 54.

L'erogazione del sussidio sarà sospesa :

- a) durante i periodi di lavoro che, ai sensi dell'articolo seguente, non interrompono la continuità della disoccupazione ;
- b) durante il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta nell'industria o lavorazione presso la quale l'assicurato da ultimo prestò la sua opera.

L'assicurato a cui è stata sospesa l'erogazione del sussidio potrà, appena cessata la causa della sospensione, riaverne il godimento senza che occorra una nuova domanda.

L'assicurato che, ammesso al sussidio da una Cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione, si trasferisca in una provincia diversa, potrà ivi percepire il sussidio a decorrere dal giorno in cui si sarà presentato al controllo presso l'organo di cui all'art. 75 nella nuova residenza, semprechè il periodo di tempo decorso dalla data di allontanamento dalla sede di provenienza alla data di ripresentazione all'organo erogatore corrisponda ai giorni strettamente necessari al viaggio.

## Art. 55.

Sono considerati disoccupati continuativamente e quindi soggetti alla sola sospensione dal godimento del sussidio, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, gli assicurati :

a) che prestino la loro opera nelle giornate di riposo settimanale e festivo in sostituzione di coloro i quali usufruiscono di tale riposo, a norma delle disposizioni legislative vigenti in materia ;

b) che prestino la loro opera in lavori occasionali diversi dalla loro abituale occupazione per non più di due giorni.

## Art. 56.

L'assicurato disoccupato che abbia superato i 65 anni di età, qualora sino al compimento dell'età medesima sia stato eseguito regolarmente per suo conto il versamento dei contributi, dovrà essere ammesso al sussidio per i periodi di disoccupazione iniziatisi entro l'anno successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, purché concorrano tutte le altre condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

## Art. 57.

Il sussidio di disoccupazione non verrà corrisposto nelle giornate festive.

In tali giornate gli assicurati sono dispensati dal presentarsi al controllo presso l'organo di cui all'art. 75 per la constatazione della loro disoccupazione.

Per giornate festive si intendono, oltre le domeniche, quelle dichiarate tali, a tutti gli effetti civili, dalla legge.

Capo IV. — *Decadenza dal diritto al sussidio.*

## Art. 58.

Fermo restando quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la decorrenza del sussidio in caso di ritardata presentazione della domanda, cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al sussidio ovvero di riscuotere il sussidio già concessogli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione sussidiabile ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al sussidio ovvero si sia presentato per la riscossione del sussidio già concessogli.

Capo V. — *Riammissione al sussidio.*

## Art. 59.

Fermo restando quanto dispongono il terzo e quarto comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, l'assicurato il quale abbia cessato dal percepire il sussidio, ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, non potrà esservi riammesso se non in dipendenza di un nuovo periodo di disoccupazione susseguente ad intervenuta rioccupazione e sempre che concorrano le condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

## Art. 60.

L'assicurato il quale abbia fruito del sussidio in unico periodo o in più periodi per un massimo di 120 giornate entro l'anno, non può essere riammesso entro lo stesso anno ad un altro sussidio. Può esservi riammesso entro l'anno successivo, qualora dimostri che siano stati versati per suo conto almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrano le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Qualora l'assicurato ammesso al sussidio prima del 31 dicembre, termini di percepirlo oltre tale data dopo un periodo di ininterrotto godimento per un massimo di 120 giornate, per esservi riammesso deve dimostrare che per suo conto sono stati versati almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrono le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158. In questo ultimo caso non gli possono essere corrisposte che tante giornate di sussidio quante ne occorrono, computate quelle già percepite dal 1° gennaio in poi, per raggiungere il massimo di 120 giornate entro l'anno.

Capo VI. — *Sussidi nei casi di disoccupazione a turno o saltuaria.*

## Art. 61.

Il Ministero dell'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, stabilisce quali siano le lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto al sussidio, agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

## Art. 62.

Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria, ai quali sia riconosciuto il diritto, al sussidio, potranno esservi ammessi, secondo le norme dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per tutti i giorni festivi di effettiva disoccupazione sotto deduzione di una carenza di dieci giorni per ciascun mese del calendario civile.

Tale periodo di carenza sarà portato a dodici giorni per le lavorazioni che abbiano offerto, nel biennio antecedente, medie mensili di salario superiori ad un limite da determinarsi dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

## Art. 63.

Per ottenere il sussidio gli assicurati che sono soggetti a disoccupazione a turno saltuaria dovranno unire alla domanda di sussidio, regolarmente documentata il certificato di sospensione dal lavoro compilato e sottoscritto dal datore di lavoro, da cui risulti che il richiedente è soggetto a turni o periodi di disoccupazione, i quali possibilmente dovranno essere precisati.

Gli assicurati soggetti a turni o periodi di disoccupazione presenteranno una sola domanda di sussidio all'inizio dei turni o periodi.

Durante i periodi di disoccupazione a turno o saltuaria, gli ammessi al sussidio dovranno sottoporsi ai normali controlli stabiliti per accertare la continuità della disoccupazione degli assicurati in corso di godimento del sussidio.

## Art. 64.

Il datore di lavoro, il quale attui turni di lavoro o sospenda saltuariamente le lavorazioni della sua industria, è tenuto a fornire alla Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione tutte le informazioni che concernono l'attuazione dei turni o la saltuarietà delle lavorazioni agli effetti delle deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora egli rifiuti o tralasci di fornire entro cinque giorni dalla richiesta le informazioni di cui al comma precedente, incorrerà nelle pene previste dall'ultimo comma dell'art. 45 del presente regolamento.

Capo VII. — *Ricorsi.*

## Art. 65.

Contro qualsiasi determinazione della Cassa provinciale o interprovinciale, gli interessati potranno ricorrere al Comitato dell'istituto di previdenza sociale, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione.

Contro la decisione del Comitato dell'istituto di previdenza sociale l'assicurato potrà ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Comitato speciale di cui all'art. 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Contro la decisione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione è ammesso ricorso al Ministro per l'economia nazionale, entro quindici giorni dalla ricevuta notifica della decisione.

I termini per la presentazione dei ricorsi stabiliti nei commi precedenti si applicano altresì a qualsiasi altro ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione, qualora non sia altrimenti tassativamente prescritto dal presente regolamento.

## TITOLO IV.

## PROVEDIMENTI PER DIMINUIRE LA DISOCCUPAZIONE.

CAPO I. — *Corsi d'istruzione professionale e di pratica di laboratorio.*

## Art. 66.

Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà concedere contributi straordinari o continuativi alle scuole di tirocinio, di cui al R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, e potrà concorrere, mediante contributi straordinari o continuativi, al finanziamento di scuole industriali libere o di corsi per maestranze istituiti da Enti pubblici o da privati, qualora riconosca che loro funzionamento abbia contribuito efficacemente a diminuire la disoccupazione mediante la specializzazione della mano d'opera per le industrie che maggiormente ne facciano richiesta.

## Art. 67.

Quando nelle località, sedi di scuole di tirocinio o di corsi per maestranze, si verifichi una costante disoccupazione in categorie professionali diverse da quelle delle scuole di tirocinio ed i corsi per maestranze provvedono, il Comitato speciale, su proposta delle Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione, potrà imporre ai singoli ammessi al sussidio, appartenenti alle categorie professionali anzidette, l'obbligo di frequenza di quelle scuole o di quei corsi, comminando, nel caso di mancata frequenza, la cessazione dal godimento del sussidio, a norma dell'art. 52 del presente regolamento.

CAPO II. — *Anticipazioni per lavori contro la disoccupazione.*

## Art. 68.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicherà, nel primo bimestro di ciascun anno, al Ministro per l'economia nazionale le somme disponibili per le anticipazioni previste dall'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Il Ministro per l'economia nazionale, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, segnalerà alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali quelle opere pubbliche d'interesse generale o d'interesse locale, le quali, per la loro natura, richiedano prevalentemente impiego di mano d'opera ed abbiano carattere d'indifferibilità o di urgenza, avuto riguardo alle condizioni del mercato della mano d'opera.

## TITOLO V.

## ORGANI DELL'ASSICURAZIONE.

CAPO I. — *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.*

## Art. 69.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale:

- 1) stabilisce, su proposta del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, le norme per l'impiego dei fondi disponibili;
- 2) stabilisce il riparto delle spese per gli impiegati degli Istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni con quelli delle Casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione ed in genere il riparto delle spese comuni al funzionamento degli Istituti e delle Casse suddette;
- 3) esercita le altre funzioni ad esso demandate dal Regio decreto 30 dicembre

1923, n. 3158, e dal presente regolamento, ed in generale stabilisce norme di massima per regolare il funzionamento dei servizi comuni all'assicurazione contro la disoccupazione ed alle assicurazioni gestite dalla Cassa nazionale.

Art. 70.

Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione:

- 1) propone al Ministro per l'economia nazionale le norme per la gestione amministrativa e contabile delle Casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione;
- 2) dirige, coordina e sorveglia il funzionamento delle casse medesime e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) delibera la misura della quota dei contributi assicurativi spettante al fondo nazionale per la disoccupazione;
- 4) anticipa le somme occorrenti al funzionamento delle predette Casse per l'assicurazione contro la disoccupazione, salvo successivo conguaglio;
- 5) sovviene col fondo nazionale le Casse suddette che non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione;
- 6) amministra i servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione e propone l'impiego dei fondi al Consiglio di amministrazione;
- 7) provvede al controllo della disoccupazione e al pagamento dei sussidi;
- 8) provvede, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegna contributi agli Enti previsti nel presente regolamento che esercitano l'istruzione professionale;
- 9) delibera sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158;
- 10) delibera, in seconda istanza, sui ricorsi avverso le decisioni degli organi locali dell'assicurazione;
- 11) ordina la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;
- 12) provvede alla istituzione di sezioni professionali presso le Casse provinciali o interprovinciali di assicurazione, ne stabilisce la circoscrizione e ne disciplina il funzionamento;
- 13) propone al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale il riparto delle spese per gli impiegati ed in generale delle spese comuni al funzionamento delle Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione costituite presso i medesimi;
- 14) dà parere, agli effetti dell'art. 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi;
- 15) dà parere, agli effetti del penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione;
- 16) dà parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;
- 17) dà parere, agli effetti del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;
- 18) dà parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;
- 19) dà parere, agli effetti dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa le norme per la riscossione dei contributi e per il versamento di essi;
- 20) determina le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione, nonché per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici che possono occorrere per il controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;
- 21) esercita le altre funzioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento, o che gli vengano delegate dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

CAPO II. — *Casse provinciali ed interprovinciali di assicurazione  
contro la disoccupazione.*

Art. 71

Il Comitato dell'istituto di previdenza sociale al quale è affidata la gestione della Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione:

1) delibera in prima istanza sui ricorsi avverso le decisioni degli organi locali dell'assicurazione contro la disoccupazione in materia di esonero dall'obbligo dell'assicurazione dei lavoratori occasionali o addetti a lavorazioni di breve durata, e sui ricorsi concernenti la misura dei contributi, il diritto ai sussidi e la liquidazione e attribuzione di essi;

2) ordina la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;

3) delibera sulle domande di componimento in via amministrativa presentate dai contravventori all'assicurazione contro la disoccupazione;

4) ordina l'esclusione del sussidio di disoccupazione a carico dell'assicurato che abbia riscosso indebitamente il sussidio o abbia tentato di riscuoterlo mediante alterazione di dati od altri modi dolosi.

CAPO III. — *Sezioni professionali.*

Art. 72.

Quando per particolari condizioni di luogo o di rischio, o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la convenienza, il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà disporre che i lavoratori di determinate categorie siano iscritti a speciali sezioni professionali costituite presso le Casse provinciali ed interprovinciali di assicurazione competenti per territorio.

Art. 73.

Le sezioni professionali sono amministrate dalla Cassa d'assicurazione presso la quale funzionano, colle norme stabilite dal presente regolamento.

Peraltro, i Comitati degli Istituti di previdenza sociale, la cui cassa d'assicurazione abbia una o più sezioni professionali, potranno — su deliberazione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione — essere integrati, esclusivamente per quanto riguarda le questioni inerenti al funzionamento delle sezioni medesime, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati per ciascuna delle categorie d'industria cui le sezioni professionali si riferiscono.

CAPO IV. — *Disposizioni speciali  
per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.*

Art. 74.

Per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia i contributi dovuti secondo l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per quella a carico degli assicurati, salvo il diritto di rivalsa sulle mercedi di questi, saranno corrisposti mediante aumento della somma versata annualmente alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in esecuzione del secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 749, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana. Detto aumento sarà determinato dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Agli operai delle miniere di zolfo della Sicilia saranno rilasciate le tessere a cura dei competenti Istituti di previdenza sociale, i quali provvederanno, con le norme stabilite dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale, ad applicare le marche sulle tessere e ad iscrivere su queste i periodi di lavoro e l'ammontare dei corrispondenti contributi, de-

terminati in base alle tabelle dei salari medi di cui nell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia. Per la determinazione dei periodi di lavoro di ciascun operaio gli esercenti le miniere di zolfo ed il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro devono fornire agli Istituti di previdenza sociale ed alla Cassa nazionale tutte le notizie che saranno ad essi richieste.

Entro il primo bimestre di ciascun anno gli Istituti di previdenza sociale invieranno alla Cassa nazionale, insieme con le tessere dell'anno precedente, un elenco riepilogativo dell'ammontare dei contributi dovuti agli effetti del presente articolo. Se il complesso dei contributi dovuti per un determinato anno superi il versamento eseguito alla Cassa per quell'anno, la differenza sarà conguagliata con la eventuale eccedenza del versamento dell'anno successivo: se la deficienza si verifica per due anni consecutivi, sarà provveduto con un congruo aumento nella misura del contributo per tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Le attribuzioni conferite col presente articolo agli Istituti di previdenza sociale potranno essere, con deliberazione del Comitato esecutivo dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali delegate ad un solo fra gli Istituti predetti, il quale comprenda il maggior numero di operai previsti nel presente articolo, anche per gli operai compresi nella circoscrizione degli altri Istituti, e potranno anche essere demandate al Sindacato obbligatorio per l'assicurazione infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia.

I periodi di lavoro potranno anche essere stabiliti mediante tabelle di occupazione, media per ciascuna miniera o per ciascun gruppo di miniere.

*CAPO V. — Organi incaricati del controllo della disoccupazione  
e del pagamento dei sussidi.*

Art. 75.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quando non provvede direttamente a mezzo dei propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione, all'istruttoria delle domande di sussidio ed al pagamento dei sussidi, potrà affidare i servizi predetti ad istituti pubblici, ed in particolar modo ad istituti pubblici di credito, ad uffici postali o ad amministrazioni comunali, secondo che verrà ritenuto più opportuno o conveniente.

I servizi di cui sopra potranno essere affidati ad un unico organo per più Comuni, quando il Comitato speciale predetto ritenga che ciò non possa danneggiare la regolarità del servizio.

Art. 76.

Gli organi incaricati dei servizi di cui ai precedenti articoli hanno diritto per le funzioni che sono loro affidate ad un compenso, la cui misura sarà stabilita dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

TITOLO VI.

ORDINAMENTO FINANZIARIO DELL'ASSICURAZIONE.  
VIGILANZA E PENALITÀ.

Art. 77.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali anticipa alle singole Casse provinciali ed interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione le somme necessarie al pagamento dei sussidi ed alle spese di gestione, con le norme amministrative e contabili da stabilirsi dal Comitato speciale per la disoccupazione.

## Art. 78.

La Cassa nazionale, alla fine di ciascun esercizio, accrediterà alle Casse provinciali ed interprovinciali d'assicurazione l'importo dei contributi presumibilmente riscossi nella circoscrizione di ciascuna Cassa, e addebiterà nello stesso tempo alle singole Casse la quota di concorso al Fondo nazionale di cui al n. 1 dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, nonchè la metà dei proventi delle pene pecuniarie di cui al n. 2 dello stesso articolo e una quota parte delle spese di gestione nella misura che sarà determinata dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

## Art. 79.

La misura delle quote di concorso, di cui all'articolo precedente, sarà determinata di volta in volta dal Comitato speciale e per ciascuna Cassa.

## Art. 80.

Ove in una Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione si verifichi disavanzo, la Cassa nazionale, su deliberazione di Comitato speciale, provvederà a sovvenire nella misura necessaria la Cassa in disavanzo, prelevando le somme occorrenti dal Fondo nazionale della disoccupazione.

## Art. 81.

I fondi disponibili dell'assicurazione contro la disoccupazione sono impiegati normalmente:

- 1) in depositi in conto corrente con la Banca d'Italia o altro istituto di emissione;
- 2) in buoni del Tesoro ordinari;
- 3) in anticipazioni per l'esecuzione di lavori pubblici, di cui all'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Qualora peraltro se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, i fondi suddetti, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, di accordo col Comitato speciale per la disoccupazione, potranno essere impiegati negli altri modi previsti dal regolamento per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, purchè tali che in caso di bisogno sia possibile ottenere il sollecito svincolo delle somme impiegate.

## Art. 82.

La vigilanza sull'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale nei modi e nelle forme stabilite per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia dal regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Sono applicabili, all'uopo, gli articoli 134, 137, 138, 141, 142, 143, 144, del precitato regolamento.

## Art. 83.

L'esecuzione forzata in base alla decisione di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve essere preceduta dalla notificazione al debitore di copia integrale della decisione medesima, che non ha bisogno della formula esecutiva, ma deve essere rilasciata dal direttore dell'Istituto di previdenza sociale, con attestazione da lui sottoscritta della conformità della copia all'originale.

Questa disposizione si applica anche nei riguardi delle decisioni prese, per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Ministro per l'economia nazionale:*

NAVA.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 2 DICEMBRE 1924, N. 69.

OGGETTO

**Irregolari atti di chiamata  
per la Francia.**

*Ai RR. Consolati d'Italia in Francia; e per conoscenza: al R. Ufficio di Emigrazione Italiana in Parigi. — Agli Uffici di Assistenza per gli emigranti. — Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure. — Ai RR. Uffici dell'emigrazione. — Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

È stato rilevato che molti connazionali, nella lusinga di collocarsi in Francia per lavorare, si valgono dell'atto di chiamata rilasciato a loro favore da sedicenti congiunti che risiedono colà e che sottoscrivono la dichiarazione di poter provvedere all'alloggio ed al sostentamento del «chiamato» per un periodo di tempo indeterminato.

Anche questo è uno dei tanti espedienti consigliati dagli *speculatori* per eludere le disposizioni che regolano l'ammissione in Francia degli operai, perchè questi *atti di chiamata* emessi a favore di cosiddetti fratelli, nipoti, cognati, cugini ecc. del dichiarante, altro non sono, per lo più, che dichiarazioni di favore messe in commercio per compensi che variano dalle 50 fino alle 300 lire, e anche più.

Sta di fatto, però, che coloro i quali si servono di siffatti documenti per entrare in Francia o sono respinti dalle Autorità francesi di confine che rilevano il trucco, oppure se riescono a passare la frontiera, non possono ottenere, in difetto del contratto di lavoro, nè la carta d'identità nè la carta d'immatricolazione, cosicchè si trovano, alla fine, sprovvisti di denaro e disoccupati.

Questo abuso dell'atto di chiamata, col quale si vorrebbe sostituire il regolare contratto di lavoro, deve essere impedito; e pertanto invito i Signori Regi Consoli d'Italia in Francia ad astenersi dal vistare gli atti di richiamo per i quali possa sorgere il dubbio che non siano fatti per veri motivi di famiglia, limitandoli agli ascendenti e discendenti in primo grado e al collaterale di sesso femminile e ai minori di quindici anni che espatriano accompagnati dalle persone più sopra elencate.

Di quanto precede i Signori Consoli favoriscano accusare ricevimento, scrivendo direttamente al Commissariato.

*Il Ministro*  
MUSSOLINI.

## CIRCOLARE 31 GENNAIO 1925, N. 7.

## OGGETTO

Emigrazione per gli  
S. U. d'America

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.*

*Ai RR. Uffici dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione nel Regno ed all'estero.*

*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

Continuano a pervenire ogni giorno a questo Commissariato Generale istanze e lettere di persone che chiedono il passaporto per recarsi negli Stati Uniti del Nord America, come se la legge di immigrazione americana non esistesse e vi fosse ancora qualche probabilità di essere ammessi in quella Confederazione.

Bisogna, dunque, ripetere che la emigrazione per il Nord America è definitivamente *chiusa fino a tutto il 30 giugno 1925*; i pochi posti assegnati all'Italia sono stati concessi e poichè non vi è, secondo la legge stessa, possibilità di cambi o di sostituzioni in caso di vacanza, è assolutamente inutile esporre situazioni pietose, inviare documenti, fare pressioni o raccomandazioni che non possono modificare in *alcun modo* quella che è applicazione di una legge straniera.

Col 1° luglio 1925 si aprirà il nuovo anno fiscale, ma poichè non è ancora stabilito se saranno assegnati posti per il nuovo periodo nè quali saranno le norme per l'assegnazione, è del pari inutile presentare, fin d'ora, qualsiasi domanda di prenotazione per il nuovo periodo di quota (1° luglio 1925 - 30 giugno 1926).

Il Commissariato Generale invita le Autorità e la stampa a voler dare con ogni mezzo possibile la massima diffusione a questa notizia, invitando i Sindaci e gli Enti pubblici, che si occupano comunque di emigranti e di emigrazione, a dissuadere chiunque sia dal presentare domande di partenza e dal concepire aspettative e desideri *che non possono essere assolutamente appagati*.

Il Commissariato è costretto a non fare d'ora innanzi alcun conto delle domande che gli perverranno, come non può farne alcuno di quelle che, in eccedenza alla quota già satura, gli sono pervenute. — **De Michelis.**

## CIRCOLARE 5 FEBBRAIO 1925, N. 9.

## OGGETTO

Congedo invernale  
per operai

*A tutti i Consolati e Agenzie Consolari del Belgio ;  
e per conoscenza :  
All'Ambasciata Italiana di Bruxelles.*

A questo Commissariato Generale, è stato proposto il quesito se :

« agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 15 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione, debba ritenersi esente da bollo la validazione da parte degli Uffici Consolari dei  *fogli di congedo invernale*  che i nostri operai si fanno rilasciare dalle imprese di lavori belghe durante l'interruzione stagionale dei lavori ».

Comunico alle SS. LL. Ill.me che tali atti debbono considerarsi ad ogni effetto come veri e propri contratti di lavoro, ai quali dovrà essere applicata, a termini di legge, la prescritta marca da L. 5, col bollo del Consolato.

Mi sarà gradito un cenno di ricevuta. — **De Michelis.**

## CIRCOLARE 6 FEBBRAIO 1925, N. 10.

## OGGETTO

Invio delle cedole di  
espatrio e di rimpatrio

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco.  
Ai Capi degli Uffici di confine e di transito.*

L'invio a questo Commissariato delle cedole di espatrio e di rimpatrio, che gli Uffici  *nei porti di imbarco*  e quelli di frontiera sono tenuti a staccare dai passaporti, non procede con regolarità e precisione.

Dispongo perciò che da oggi innanzi tale servizio venga disimpegnato a cura degli Uffici e del personale dell'emigrazione che avrebbe dovuto farlo anche prima. Raccomando :

a) di assicurarsi prima di staccare le cedole che in esse siano indicate tutte le notizie richieste ;

b) di imprimere a tergo della cedola in modo chiaro il bollo e data del Commissariato ;

c) di riunire separatamente per ciascuna partenza ed arrivo tutte le cedole indicando sulla fascetta la data di partenza e di arrivo e il nome del piroscafo ;

d) provvedere, infine, all'invio in piego raccomandato, a questo Commissariato, ogni cinque giorni, le cedole staccate, divise in due gruppi, *espatri* e *rimpatri*, con avvertenza che entro il 1° di ogni mese deve sempre farsi la spedizione delle cedole staccate a tutto l'ultimo giorno del mese precedente. Accluso al piego raccomandato, contenente le cedole, dovrà essere poi allegata la cartolina con l'indicazione del periodo al quale le cedole si riferiscono, e con l'altra cartolina in franchigia, informare questo Ufficio dell'avvenuta spedizione.

Prego la S. V. di accusare ricevuta della presente e nello stesso tempo, impartire le opportune istruzioni perchè questo importante servizio sia disimpegnato dal funzionario di P. S. addetto all'Ispettorato con ogni buona volontà e puntualità per raggiungere i risultati che se ne attendono. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 18 FEBBRAIO 1925, N. 11.

OGGETTO

Qualifiche personali  
sui passaporti

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno;*

e per conoscenza :

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco.*

Da qualche tempo accade di notare che le qualifiche professionali annotate nei passaporti in base alle dichiarazioni più o meno in buona fede dai richiedenti non corrispondono sempre a verità.

Questo fatto, verificatosi specialmente nel caso di emigranti diretti in Argentina e in Brasile, non impressiona favorevolmente i funzionari dell'immigrazione di quegli Stati. Questi ultimi, infatti, mentre sono disposti a favorire in ogni modo gli agricoltori, non vedono con egual favore l'arrivo di operai industriali che non abbiano previamente impiego assicurato, poichè non hanno modo di occuparli.

Il ripetersi di questi casi può ingenerare la diffidenza delle suddette autorità contro i documenti rilasciati dagli Uffici del Regno ed essere quindi dannoso per il nostro prestigio e per la condizione dei nostri emigranti.

Prego, pertanto, le SS. VV. di voler richiamare l'attenzione dei funzionari dipendenti sull'inconveniente lamentato affinché curino maggiormente nella compilazione dei passaporti che le qualifiche degli emigranti corrispondano realmente alla professione che essi esercitano.

Gradirò ricevere assicurazione. — **De Michelis.**

## CIRCOLARE 19 FEBBRAIO 1925, N. 12.

## OGGETTO

**Emigrazione clandestina  
pel Canada e per l'Australia.**

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno ;  
e per notizia :*

*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

Esiste a Parigi una Ditta la cui attività è risultata sospetta e dannosa per gli emigranti Italiani. La Ditta, evidentemente in relazione con italiani residenti all'estero e nel Regno, a mezzo di circolari cerca i nostri lavoratori, promettendo di procurare loro lavoro al Canada ed in Australia, facilitandone il viaggio attraverso le vie di Marsiglia e di Londra, previo l'invio ad essa della somma di *franchi duecento*, a titolo di deposito per l'impegno del posto d'imbarco.

La Ditta stessa per maggiormente invogliare ed adescare i lavoratori italiani, offre facilitazioni e condizioni migliori di quelle che si possono ottenere in Italia, naturalmente tutte fantastiche ed impossibili.

Prego quindi le SS. LL. a mezzo dell'autorità dipendenti, dei bollettini di ufficio e della stampa periodica e quotidiana, di mettere sull'avviso i lavoratori che venissero officiati dalla Ditta stessa e dai suoi emissari, esortandoli a non cadere nel grossolano inganno che viene ordito ai loro danni.

Personalmente — ed in *via confidenziale* — avverto la S. V. I. che la Ditta in questione è la seguente: (*segue la indicazione*).

È però necessario che il nome della Ditta non sia fatto noto al pubblico per evitare che tale pubblicità costituisca per la Ditta una ben maggiore e gratuita propaganda. — **De Michelis.**

## CIRCOLARE 10 MARZO 1925, N. 18

## OGGETTO

**Riespatrio nella Svizzera  
senza contratto di lavoro**

*Ai Sigg. RR. Consoli d'Italia in Svizzera ; Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti del Regno ;*

*e per conoscenza :*

*Ai RR. Ispettori e Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

Allo scopo di meglio tutelare gli interessi dei lavoratori italiani richiesti in Svizzera da imprese e ditte locali, il R. Commissariato Generale dell'emigrazione aveva imposto nelle condizioni dei

contratti di lavoro, l'obbligo da parte della ditta assuntrice, dell'assicurazione complementare, affinchè in caso d'infortunio, l'operaio venisse ad usufruire dell'uguale trattamento accordato dalla legge agli operai indigeni, e riconosciuto invece, soltanto parzialmente ai nostri.

Viene ora lamentato, che molti dei nostri operai, esaurito il contratto che l'ha autorizzati a recarsi in Svizzera, rientrano in Italia con un visto pel ritorno colà rilasciato sul passaporto dalle Autorità Federali, (visto che ha valore soltanto per entrare in Svizzera, ma non per uscire dal Regno) di modo che potendo riespatriare nella Confederazione senza un nuovo contratto redatto nelle forme volute dalle predette disposizioni vengono a perdere il vantaggio che era stato ad essi assicurato dalla assicurazione complementare. Poichè non si intende di lasciar frustrare le conquiste ottenute a favore della mano d'opera italiana, si dispone di conseguenza :

1. che alla frontiera non siano lasciati proseguire per la Svizzera gli emigranti che non siano in possesso, oltre al passaporto anche di un regolare contratto di lavoro conforme alle prescrizioni del R. Commissariato Generale dell'emigrazione ;

2. che tanto le RR. Autorità Consolari in quella Confederazione, quanto le Autorità politiche nel Regno preventivamente rendano edotti gli operai con i mezzi che più riterranno idonei della necessità di essere muniti per ogni espatrio in Svizzera, del prescritto contratto di lavoro colla relativa assicurazione complementare.

Gradirò della presente un cenno di assicurazione. — **De Michelis.**

# BIBLIOGRAFIA

## EMIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE.

- Une conférence internationale de l'émigration et de l'immigration* (Rome, 15-31 mai 1924). (P. PIC in « Revue politique et parlementaire », Parigi, 10 ottobre 1924).
- Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.* (T. P. in « Rivista di diritto internazionale », Roma, N. 16, ottobre 1924).
- La Conferencia Internacional de inmigración y emigración celebrada en Roma del 15 al 31 de Mayo del año 1924.* (Dr. C. DE ARMENTEROS in « Revista de derecho internacional », Avana, N. 12, 31 dicembre 1924.)
- Illusioni e realtà della colonizzazione.* (Prof. M. BLUNNO in « Il Foglio dell'emigrazione », Genova, N. 20, 16 novembre 1924).
- Popolazione ed emigrazione.* (F. GERACI in « L'Ida Nazionale », Roma, 1 ottobre 1924).
- Dove dirigere la nostra emigrazione.* (Dr. R. MARINI in « Giornale d'Italia », Roma, 3 ottobre 1924).
- Il protocollo di Ginevra e la nostra emigrazione.* (A. CRESPI in « La Giustizia » Milano, 29 ottobre 1924).
- L'emigrazione, dopo la guerra, dalla Venezia Euganea.* (M. FRACCA in « Esplorazione Commerciale », Milano, N. 10, ottobre 1924).
- Emigrazione e colonizzazione.* (O. GIUFFRIDA in « L'anima Italiana », Roma, N. 15-16, 15 ottobre-1 novembre 1924).
- Il Governo Nazionale e i problemi dell'emigrazione a Ginevra.* (FRAGER in « Popolo d'Italia », Roma, 8 novembre 1924).
- Codice civile, colonizzazione ed emigrazione.* (B. A. GENCO in « Rivista d'Italia e d'America », N. 9, 15 ottobre-15 novembre 1924).
- Per la difesa del risparmio degli emigranti italiani.* (LUIGI RAVA in « Rivista delle comunicazioni », Roma, N. 11, novembre 1924).
- Per il finanziamento dell'emigrazione.* (D. M. in « La Sera », Milano, 8 dicembre 1924).
- I problemi dell'emigrazione: il trattato di lavoro italo-francese.* (E. CAPO-  
RALI in « Critica Sociale », Milano, N. 1, 1-15 gennaio 1924).
- Caratteri e scopi dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero.* (E. ROCCA in « Il Popolo d'Italia », Milano, 14 gennaio 1925).
- Il finanziamento di imprese di emigrazione e colonizzazione.* (L. RATTO in « La Stirpe », Roma, N. 1, gennaio 1925).

- Le scuole italiane all'estero.* (C. A. GULLINO in « Echi e Commenti », Roma, N. 32, 25 novembre 1924).
- Genova e le relazioni culturali fra l'Italia e l'America Latina.* (P. REVELLI in « Nuova Antologia », Roma, N. 1261, 1 ottobre 1924).

EUROPA : *Francia.*

- Le statut des étrangers.* (M. MISSOFFE in « Echo de Paris », 23 ottobre 1924).
- La nouvelle invasion.* (« Petit Journal », Parigi, 1, 10, 16, 18, 22, 24, 27, 30 settembre, 6, 8 ottobre, 11 novembre 1924).
- La questione dell'emigrazione in Francia e le intenzioni del Gabinetto Herriot.* C. MASI in « Corriere d'Italia », Roma, 7 novembre 1924).
- Les dangers et les ressources de l'immigration.* (L. NAUDEAU in « L'Illustration », Parigi N. 4261, 1 novembre 1924).
- La regolamentazione della mano d'opera straniera in Francia.* (E. CAPORALI in « La Giustizia », Milano, 8 novembre 1924).
- Pour recruter de la main-d'oeuvre agricole. Immigration intérieure et étrangère.* (A. SAUZÈDE in « Echo de Paris », Parigi, 8 novembre 1924).
- L'emigrazione italiana in Francia.* (SIMPLICIUS in « Il Mezzogiorno », Napoli 15-16 novembre 1924).
- La question de l'émigration italienne.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 267, 21 novembre 1924).
- Organisera-t-on l'immigration en France ?* (« La main-d'oeuvre agricole », Parigi, N. 337, novembre 1924).
- L'emigrazione italiana in Francia.* (« Popolo d'Italia » Roma, 10 dicembre 1924).
- La main-d'oeuvre italienne dans l'agriculture française.* (G. RIPERT in « Le Semaphore », Marsiglia, 9 dicembre 1924).
- La situation actuelle des étrangers en France d'après la loi et suivant les traités.* (L. BARES, Société d'étude et d'informations économiques, Parigi, « Mémoires et documents », dicembre 1925).
- Le débauchage et la main-d'oeuvre étrangère.* (« Bulletin quotidien », Paris, N. 5, 8 gennaio 1925).
- Les étrangers en France.* (J. D'ORSAY in « Matin », Parigi, 10 gennaio 1925)
- L'emigrazione e i rapporti franco-italiani.* (CALCANTE in « Il Lavoro », Genova, 14 gennaio 1924).
- Le problème de l'immigration.* (E. GASCOIN in « Le Figaro », Parigi, 17 gennaio 1925).
- Inquietudini per la nostra emigrazione in Francia.* (G. PASQUINUCCI in « Rivista agricola », Roma, N. 460, 16 gennaio 1925).
- Agricoltori italiani in Francia.* (F. COLETTI in « Corriere della Sera », Milano, 23 gennaio 1925).
- L'emigrazione in Francia.* (« Il Lavoro », Genova, 25 gennaio 1925).
- La Francia e gli immigrati stranieri.* (L. MIETTA in « L'Italia », Milano, 23 gennaio 1925).

- L'émigration italienne et la France.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 21  
27 gennaio 1925).
- L'emigrazione agricola italiana in Francia.* (RUS in « La Giustizia », Milano,  
28 gennaio 1925).

Russia.

- Le condizioni economiche dell'Ucraina.* (R. SUSTER in « Popolo d'Italia »,  
Milano, 14 gennaio 1925).

AFRICA.

- Può l'Africa centro-australe divenire un campo per la nostra emigrazione ?*  
(Prof. CAPRA in « L'emigrato italiano in America », Roma, N. 4, otto-  
bre-dicembre 1924).

Algeria.

- La colonisation française en Algérie et le décret de 1924.* (A. BERNARD in  
« L'Afrique Française », Parigi, dicembre 1924).

Libia.

- La colonizzazione in Tripolitania nel 1923.* (« Rivista della Tripolitania »,  
Tripoli, N. 1, marzo 1924).
- La colonizzazione siciliana e meridionale della Libia.* (O. GIUFFRIDA in  
« L'anima italiana », Roma, N. 17, 15 novembre 1924).

Marocco.

- La colonisation agricole et le régime foncier au Maroc.* (A. MELIN in « Réforme  
sociale », Parigi, novembre 1924).
- La colonisation au Maroc.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 290, 18 di-  
cembre 1924).

Tunisia.

- Les problèmes tunisiens.* (CAVÉ in « Afrique Française », Parigi, novembre-  
dicembre 1924).
- Les affaires tunisiens.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 273, 28 novembre  
1924).

AMERICA: Argentina.

- Immigrazione e colonizzazione.* (« Rivista mensile del Patronato », Buenos  
Aires, N. 77, luglio 1924 »).
- El P. E. de la Nación ha enviado al H. Congreso un nuevo mensaje sobre la  
colonización. Texto de los fundamentos y del proyecto de ley.* (« Boletín de

servicios de la Asociación del trabajo », Buenos Aires, N. 11, 5 settembre 1924).

*Il progetto della Repubblica sulla colonizzazione (Criteri a cui s'informa).* (« Rivista Mensile del Patronato », Buenos Ayres, N. 78, agosto 1924)

*La produzione agricola dell'Argentina.* (R. B. in « Il Piccolo Marittimo », Napoli, N. 1279, 5 ottobre 1924).

*L'emigrazione in Argentina.* (L. PALETTI in « Giornale d'Italia », Roma 9 ottobre 1924).

*L'opera degli italiani in Argentina.* (« Rivista d'Italia e d'America », Roma, N. 9, 15 ottobre-15 novembre 1924).

*La coltura del cotone in Argentina e il movimento emigratorio italiano.* (M. LIRONCURTI in « Rivista di politica economica », Roma, N. 11 novembre 1924).

*Colonizzazione (sulla colonizzazione in Argentina).* (G. RAFFAELLI in « Opera Bonomelli », Milano, N. 12, dicembre 1924).

*La colonización de la Republica Argentina* (J. G. VELÁRDEZ in « Revista económica », S. Salvador, N. 2, dicembre 1924).

*Come si colonizza nella Repubblica Argentina.* (« Rivista mensile del Patronato », Buenos Aires, N. 82, dicembre 1924).

#### Brasile.

*A proposito della ripresa di emigrazione italiana nel Brasile.* (L. BECCARIA INCISA in « Il Piemonte », Torino, 23-24 ottobre 1924).

*L'Italia e il Brasile.* (Ing. V. FERRI in « Il Sole », Milano, 29 giugno ; 8, 13, 19 luglio ; 5, 19, 24 agosto ; 2, 26 settembre ; 16 ottobre ; 13, 14, 20, 22, 26 novembre 1924).

*La Fazenda ; Attraverso le fazendas ; Un sepolcro dei vivi : Riberon Preto ; L'assalto alla foresta ; Il Brasile e gli emigranti ; Gli industriali e l'emigrazione al Brasile ; L'accordo emigratorio italo-paulistano ; Gli italiani a S. Paolo ; L'accordo emigratorio italo-brasiliano ; Città paulistane ; Colonizzazioni brasiliane ; Il tesoro nascosto ; Santos ; La lingua italiana in Brasile.* (L. MAGRINI in « Corriere della Sera », Milano, 30 ottobre ; 5, 8, 12, 14, 18, 20 novembre ; 9, 14, 19, 31 dicembre 1924 ; 4, 7, 10 gennaio 1925).

*Gli italiani nel Brasile del Sud.* (Dr. E. BORGHETTI in « Illustrazione coloniale », Milano, N. 11, novembre 1924).

*Lo Stato di Parahyba.* (B. ZUCULIN in « Vie d'Italia e dell'America Latina » N. 11, novembre 1924).

*L'emigrazione al Brasile e le corrispondenze Magrini.* (Sen. A. SETTI in « Caffaro », Genova, 11 novembre 1924).

*Il Governo fascista e l'emigrazione al Brasile.* (« La Giustizia », Milano, 18 novembre 1924).

*L'emigrazione italiana e i fazendeiros.* (« La Giustizia », Milano, 23 novembre 1924).

*La scoperta del Brasile.* (A. B. in « Corriere d'Italia », Roma, 20 novembre 1924).

- L'emigrazione in Brasile e il Governo.* (« Il Popolo », Roma, 27 novembre 1924).
- A proposito della nostra emigrazione nel Brasile.* (« Finanza Italiana », Roma N. 47, 29 novembre 1924).
- L'emigrazione al Brasile.* (Audax in « Cooperazione italiana », Milano, N. 1632, 28 novembre 1924).
- La tragedia della « Fazenda ».* (O. CORGINI in « Campane a stormo », Roma N. 1, 4 novembre 1924.)
- Italia e Brasile.* (F. GERACI in « Popolo d'Italia », Milano, 27 novembre 1924).
- La verità intorno al Brasile.* (« Il Foglio dell'emigrazione », Genova, N. 22, 30 novembre 1924).
- L'emigrazione italiana nel Brasile, in risposta al « Corriere della Sera ».* (M. ARDEMAGNI in « Cremona Nuova », 27 dicembre 1924).
- La colonizzazione nel Brasile.* (G. C. in « Rivista del commercio italo-brasiliano », Genova, N. 1, gennaio 1925).
- Il sabotaggio dell'emigrazione italiana.* (M. ARDEMAGNI in « Il Giornale di Genova », 3, 8, gennaio 1925).
- Le condizioni degli italiani al Brasile.* (A. FERRERO in « Il Piemonte », Torino, 14 gennaio 1925).
- Negoziazioni fra l'Italia e il Brasile per la tutela della nostra emigrazione (alcune verità documentate e mal note).* (« Rassegna italiana », Roma, N. 8 gennaio 1925).
- Die Jahrhundertfeiern der deutschen einwanderung in Brasilien.* (« Der Aus-landdeutsche », Stoccarda, N. 23, dicembre 1924).

*Canada.*

- The problems of Canada : population and the lure of America.* (« The Economist », Londra, N. 4247, 17 gennaio 1925).

*Cile.*

- L'Italia e il problema dell'immigrazione in Cile.* (« Il Foglio dell'emigrazione », Genova, N. 2, 11 gennaio 1925).

*Panama.*

- Nuovi sbocchi emigratori e commerciali : Il Panama.* (G. B. DI MAURO in « Rivista Economica », Napoli, novembre 1924).

*Paraguay.*

- El problema inmigratorio. Bases para estipular un convenio entre el Paraguay y Italia (informe presentado al Ministerio respectivo, por el Delegado del Paraguay al Congreso Internacional de Inmigración y emigración en Roma).* (Ingeniero Don BALTAZAR BELLARIO in « Boletín de la Dirección de Tierras y colonias », Asunción, N. 20, luglio-settembre 1924).

*Gli italiani nel Perù.* (« Rivista Mensile del Patronato », Buenos Ayres, N. 82, dicembre 1924).

## Stati Uniti.

*Americanismo ed immigrazione.* (Prof. T. C. GIANNINI in « Rivista di politica economica », Roma, N. 9, 10; settembre-ottobre 1924).

*Un effetto inatteso della legge americana sull'emigrazione.* (O. ROSSETTI AGRISTI; ibidem).

*The quota provisions of the immigration act of 1924.* (A. W. PARKER in « The American Journal of international law », Concord, N. H., ottobre 1924).

*Il protezionismo della marina americana e la legge sull'immigrazione.* (M. ARDEMAGNI in « Il Giornale di Genova », 24 ottobre 1924).

*Breaking into the United States.* (J. C. JOUNG in « The Worlds Work », New York, novembre 1924).

*A imigração Japoneza nos Estados Unidos. Japão versus União Norte Americana.* (N. PINHEIRO in « Revista de direito publico », Rio de Janeiro, N. 6, giugno 1924).

*L'immigration Japonaise aux Etats Unis.* (L. P. ROUQUETTE in « Le Musée Social », Parigi, N. 11, novembre 1924).

*Il problema emigratorio nell'incidente giapponese alla Società delle Nazioni.* (A. BAROLOMUCCI in « Bollettino mensile del Lloyd Triestino », Trieste, N. 11, novembre 1924).

*L'immigration japonaise aux Etats Unis.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 286, 16 dicembre 1924).

*Italiani nella vita industriale americana.* (Dr. F. FRUSCI in « Il Carroccio », New York, dicembre 1924).

## Australia.

*La verità sull'Australia.* (Prof. M. BLUNNO in « Il Foglio dell'emigrazione », Genova, N. 14-16, 4 settembre-2 ottobre 1924).

## LAVORO E ASSISTENZA SOCIALE.

*Un nuovo organismo internazionale per la legislazione del lavoro.* (« Tribuna », Roma, 25 ottobre 1924).

*La sixième session de la Conférence internationale du travail.* (« Revue internationale du travail », Ginevra, N. 4, ottobre 1924).

*La 25<sup>me</sup> session du Conseil d'administration du Bureau international du travail* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 16, 21 gennaio 1925).

*Ancora l'Interlab e il lavoro agricolo.* (Dott. F. PERGOLESI in « Rivista di diritto agrario », Firenze, N. 3, settembre 1924).

*Les patrons et l'Organisation internationale du travail.* (« Journal des associations patronales », Zurigo, N. 48, 29 novembre 1924).

- Il congresso di politica sociale a Praga.* (VERAX in « La Vita Italiana », Roma, N. 143, novembre 1924).
- La previdenza sociale in Cecoslovacchia.* (G. GRUBER in « L'Europa Orientale », Roma, N. 8, 9, agosto-novembre 1924).
- The child labor amendment.* (« The North American Review », Concord N. H dicembre 1924).
- L'assurance sociale en Russie.* (« Bulletin quotidien », Parigi, N. 294, 23 dicembre 1924).
- La legislazione operaia in Polonia.* (S. SZYMOROWSKI in « Europa orientale », Roma N. 12, dicembre 1924).
- La nueva ley chilena N. 4054 sobre organizacion sindical.* (« Boletin de servicios de la asociación del trabajo », Buenos Aires, N. 118, 20 dicembre 1924).
- Le problème de la réorganisation des assurances ouvrières en Allemagne.* (Dr. R. FREUND in « Revue international du travail », Ginevra, N. 1, gennaio 1925).
- L'arbitrage obligatoire en Norvège.* (J. CASTEBERG, ibidem).
- Le règlement amiable des conflits collectifs du travail.* (E. PAYEN in « L'Economiste français », N. 48, 29 novembre 1924).
- Les assurances sociales et l'évaluation des salaires.* (Dr. CHAUVEAU in « Revue politique et parlementaire », Parigi, N. 369, 10 novembre 1924).
- La protezione della donna e dei fanciulli sul lavoro.* (Relazione della Dott. L. LOLLINI al Congresso delle dottoresse in medicina, Milano, ottobre 1924). (« L'Italia Sanitaria », Roma, N. 29, 20 ottobre 1924).
- Le colonie dei giovani lavoratori.* (A. DONINI in « L'Epoca », 14 novembre 1924).
- Il congresso della confederazioni del lavoro.* (Il Vice in « Critica Sociale », Milano, N. 24, 16-31 dicembre 1924.)

LEGISLAZIONE E TRATTATI. QUESTIONI POLITICHE GIURIDICHE ECONOMICHE E SOCIALI.

- Argentina: Progetto di legge sulla colonizzazione e sue basi* (presentato al Congresso Argentino dal Dr. T. A. LE BRETON ministro dell'Agricoltura; in « Patria degli Italiani », Buenos Aires, 4 ottobre 1924).
- Decreto reglamentando la adjudicación en arrendamiento de tierras fiscales libres y las ocupadas por propladores.* (Buenos Aires, settembre 24 del 1924) (« Boletin de servicios de la asociación del trabajo », Buenos Aires, N. 117, 5 dicembre 1924).
- Francia: Journal officiel de la République française, N. 284, 1 novembre 1924: Ministère de l'intérieur: Décret portant réglementation relative au séjour des étrangers en France.*
- Spagna: Nueva Ley y reglamento de emigración.* (« La emigración española », Madrid, N. 1, 15 gennaio 1925).
- Esecuzione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia*

- e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924.* («Gazzetta Ufficiale del Regno», Roma, N. 10, 14 gennaio 1924). (1).
- La procedura di votazione dei progetti di convenzione nella conferenza internazionale del lavoro.* (T. PERASSI in «Rivista di diritto internazionale», Roma, N. 4, ottobre 1924).
- Protocole pour le règlement pacifique des différends internationaux.* («Politica», Roma, N. 9, 10, settembre-ottobre 1924).
- Citizenship of married women.* (C. D. HILL «American Journal of international law», Concord N. H., ottobre 1924).
- Il trattato anglo-russo.* (G. COLANGELI in «Politica», Roma, N. 58-59, 31 luglio-31 agosto).
- L'ultima costituzione dei Sovieti. Testo Ufficiale.* (Trad. di M. PIRONI, ibidem).
- Il diritto privato russo* (M. MANCALEONI in «Rivista del diritto commerciale» Milano, N. 9, 10, settembre-ottobre 1924).
- La costituzione agraria nella Russia dei Sovieti.* (M. TCHERKINSKY in «Rivista internazionale delle istituzioni economiche e sociali», Roma, N. 4, ottobre-dicembre 1924).

## STATISTICA.

- O departamento estadual de trabalho : movimento immigratorio, inspectoría de immigração, hospedaria de immigrantes, agencia oficial de collocação, secção de informações.* («Boletim do Departamento Estadual do trabalho», San Paolo, N. 50, 51, 1° e 2° trimestre 1924).
- A lavoura de café e os colonos estrangeiros* (ibidem).
- Entradas de immigrantes, vindos pelas estradas de ferro, na Hospedaria da Capital ; immigrantes entrados pelo porto de Santos ; emigrantes sahidos pelo porto de Santos ; nacionalidade das pessoas recolhidas á Hospedaria de immigrantes ; classificacão das pessoas recolhidas á Hospedaria de immigrantes ; procedencia das pessoas recolhidas á Hospedaria de immigrantes, durante o anno 1923.* (ibidem).
- La proprietà rurale degli italiani nei differenti Stati del Brasile, in ordine decrescente di valore.* («Bollettino Ufficiale della Camera Italiana di Commercio», S. Paolo, N. 184, settembre 1924).
- Quanti sono gli italiani nel Brasile?* (B. Z. in «Vie d'Italia e dell'America Latina», Milano, N. 1, gennaio 1925).
- Emigration et rémigration pendant les années 1923 et 1924.* («Bulletin statistique mensuel hongrois», Budapest, N. 7-9, luglio-settembre 1924).
- L'immigration aux Etats Unis en 1923-1924.* («Bulletin quotidien» Parigi N. 280, 6 dicembre 1924).
- United Kingdom : Emigration and immigration 1913-1923.* («The Board of trade journal», Londra, N. 1467, 8 gennaio 1925).
- L'immigration en Palestine.* («Bulletin quotidien», Parigi, N. 15, 20 gennaio 1925).

(1) Gli articoli 1, 2, 3, 4, contemplanò lo stabilimento e la condizione giuridica dei rispettivi sudditi nei due Stati.